

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH)¹

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° febbraio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),³
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- b. il sistema d'informazione HOOGAN di fedpol;
- c. ...⁴

Art. 2⁵

Sezione 2: Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda

Art. 3

¹ Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell'articolo 13e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).⁶

RU **2009** 6925

¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

² RS **120**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁴ Abrogata dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁵ Abrogato dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

² L'autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest'ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

³ Fedpol confisca il materiale se l'incitamento alla violenza è concreto e serio.

⁴ Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d'istruzione.

Sezione 3: Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 4 Comportamento violento

¹ Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:⁷

- a.⁸ reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)⁹;
- b. danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP;
- c. coazione ai sensi dell'articolo 181 CP;
- d. incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP;
- e. esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP;
- f.¹⁰ uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'articolo 224 CP;
- g.¹¹ pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;
- h.¹² sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP;
- i.¹³ violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP;
- j.¹⁴ impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'articolo 286 CP.

² È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).
⁹ **RS 311.0**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

Art. 5 Prova del comportamento violento

¹ Sono considerate prove di un comportamento violento:

- a. sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
- b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'Amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
- c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
- d. comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

² Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione

¹ I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.

² Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:

- a. le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
 - 1. il divieto di accedere a stadi,
 - 2. il divieto di accedere a un'area¹⁵,
 - 3. l'obbligo di presentarsi alla polizia,
 - 4. il fermo preventivo di polizia;
- b. le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
- c. le aree da loro interdette, allegando le relative piantine.

³ Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.¹⁶

Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

¹ A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.

² La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

³ Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l'ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

¹⁵ Nuova espr. giusta n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁴ Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:

- a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
- b. è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all'estero; oppure
- c. è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero.

⁵ Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull'intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all'estero per seguire la manifestazione sportiva.

⁶ Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un divieto di accedere a un'area per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:

- a. secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all'estero;
- b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero; e
- c. risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all'estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

⁷ Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniera.

Art. 7a¹⁷ Divieto di accedere agli stadi, divieto di accedere a un'area e obbligo di presentarsi alla polizia

¹ Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all'interno o all'esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all'articolo 24a capoverso 3 LMSI.

² Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un'area o obblighi di presentarsi alla polizia.

Sezione 4: Sistema d'informazione HOOGAN

Art. 8 Dati

¹ Nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

all'articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all'articolo 7.¹⁸

² In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni.

Art. 9 Diritti d'accesso

¹ Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

- a. i servizi seguenti di fedpol:
 - 1.¹⁹ la sezione Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
 2. la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
 3. l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d'informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;
- b. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare interdizioni di accedere a un'area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
- c. i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- d. i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD): per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
- e. le unità del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale): per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rapporti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle medesime, nonché per richiedere di pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, interdizioni di accedere a un'area e obblighi di presentarsi alla polizia.

² Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d'accesso integrale o limitato. L'accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L'accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.²⁰

³ Beneficiano dell'accesso integrale:

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

- a.²¹ la sezione Tifoseria violenta;
- b. il Servizio centrale;
- c. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

⁴ Beneficiano dell'accesso limitato:

- a. la Centrale operativa di fedpol;
- b. l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
- c. le autorità di polizia dei Cantoni;
- d. il Cgcf.

⁵ L'accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf funziona per mezzo di un'interfaccia nel sistema d'informazione RIPOL.

⁶ I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell'allegato.²²

⁷ Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.²³

⁸ Il capo della sezione Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d'accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.²⁴

⁹ La responsabilità per HOOGAN è assunta dalla sezione Tifoseria violenta.²⁵

Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive

¹ Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell'autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

² I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall'autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d'identificazione delle persone.

³ Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L'autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

⁴ Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l'utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere

¹ Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

² Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.

³ Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull'attendibilità e l'attualità dei dati.

⁴ Fedpol avverte il destinatario che:

- a. le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
- b. si riserva il diritto di esigere informazioni sull'uso che ne è stato fatto.

Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.

² Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.

³ I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.

Art. 13 Disposizioni organizzative

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 1993²⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b. dall'ordinanza del 26 settembre 2003²⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

² Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
- b. la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
- c. le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

²⁶ RS 235.11

²⁷ RS 172.010.58

Sezione 5: ...**Art. 14 a 28²⁸****Sezione 6: Entrata in vigore****Art. 29**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

²⁸ Abrogati dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

Allegato²⁹
(art. 9 cpv. 6)

Campi di dati e diritti di trattamento

L	=	leggere
A	=	aggiornare
E	=	eliminare
R-attivo	=	soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione
STF	=	Sezione Tifoseria violenta
CSI	=	Centro servizi informatici DFGP
AFD	=	Amministrazione federale delle dogane
SCTF	=	Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta
E	=	Polizia municipale
F	=	Posti di confine
R	=	Polizia cantonale

²⁹ Introdotta dal n. II dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

			Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo								Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL	
Settore dei dati	Campi di dati	Diritti di trattamento	Servizio	fedpol STF	fedpol STF	AFD, Cantoni, SCTF	fedpol STF	fedpol STF, CSI	Cantoni, SCTF	SCTF	Unità organizzative E, F, R	
			Scopo trattamento									
Persona	Generalità, indirizzo, misure, violazioni delle misure, evento legato alla persona, relazione	inserire provvisoriamente	fedpol Analisi preliminare	LAE	-	-	-	-	LAE	LAE	-	-
		verificare	↑	-	LA	-	-	-	-	LA	-	-
		inserire	↑	-	LA	-	-	-	-	-	-	-
		rifiutare	↑	-	LA	-	-	-	-	LA	-	-
		eliminare	↑	-	LAE	-	-	-	-	-	-	-
		archiviare	↑	-	LAE	-	LAE	-	-	-	-	-
Manifestazioni	Evento	inserire	↑	LAE	LAE	-	-	-	LAE	LAE	-	-
		eliminare	↑	-	LAE	-	-	-	-	-	-	-
	Rapporto concernente una manifestazione sportiva	inserire provvisoriamente	↑	-	-	-	-	-	LAE	LAE	-	-
		verificare	↑	-	LA	-	-	-	-	LA	-	-
		inserire	↑	-	LA	-	-	-	-	LA	-	-
		rifiutare	↑	-	LA	-	-	-	-	LA	-	-
		eliminare	↑	-	LAE	-	LAE	-	-	-	-	-
Persona/Manifestazione	Tutti i campi di dati	Dati operativi		L	LA	L	L	-	L	L	R-attivo	-
Funzione												
Gestione dei dati di base				-	-	-	LAE	LAE	-	-	-	-
Amministrazione utenti				-	-	-	-	-	-	-	-	LAE